

**CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE
CIG 69881503CF**

Firenze,

Tra

la Società Firenze Parcheggio S.p.A., con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira 21, Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50 interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata firenzeparcheggispa@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Carlo Bevilacqua, nato a Firenze il 14/10/1949 e domiciliato per la carica in Firenze, via G. La Pira n. 21, in seguito anche "Firenze Parcheggio"

da una parte

e

....., con sede in, Via..... Cap.....,
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di n.....,
capitale sociale Euro interamente versato,
indirizzo di posta elettronica certificata, in
persona del Dott. nato a
..... il e domiciliato per la carica in
Via Cap....., documento di
riconoscimento n. rilasciato dal
..... di, il, e, in
seguito anche "Impresa"

- dall'altra –

premessi che

- che la Firenze Parcheggio S.p.A. ha la disponibilità delle seguenti strutture: Galleria Commerciale S.M.N., parcheggi sotterranei denominati Stazione S.M.N., Parterre, Stazione Fortezza Fiera, Sant'Ambrogio, Beccaria, Giannotti, Alberti, San Lorenzo, Porta al Prato, Palazzo di Giustizia e dei parcheggi in superficie denominati Oltrarno, Pieraccini Meyer, Pieraccini CTO, Europa, Stazione Binario 16, nonché della centrale operativa sita in Piazza della Libertà, e degli uffici della Sede Legale della Società;
- che la Firenze Parcheggio ha la necessità di promuovere i servizi di distribuzione alimenti e bevande presso le proprie strutture e parcheggi, per la propria clientela nonché per il personale dipendente;
- che in data la Firenze Parcheggio S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande presso i parcheggi e la centrale operativa posta in Firenze;
- che in data l'operatore ha presentato la migliore offerta aggiudicandosi il servizio di distribuzione alimenti e bevande per gli anni (prot./2017);
- che Firenze Parcheggio in data (prot./2017) ha aggiudicato il servizio alla

tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Articolo 1) Oggetto

Le premesse e tutta la documentazione relativa alla procedura, seppur non materialmente allegata, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Firenze Parcheggio concede all'Impresa, che accetta, il diritto di installare i distributori automatici di alimenti e bevande nel numero, tipologia e ubicazione specificati nell'Offerta Economica presentata dall'Impresa in fase di gara, alle condizioni di seguito indicate.

Articolo 2) Durata

Il presente Accordo ha durata complessiva di 36 mesi dalla sottoscrizione.

Pertanto l'accordo scadrà in data senza necessità di disdetta.

Articolo 3) Canone

Il canone dovuto dall'Impresa è pari ad €,00 (...../00=) oltre IVA, fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari ad € 900,00 oltre IVA, che l'Impresa si impegna a pagare in diciotto rate bimestrali anticipate di pari importo entro il giorno 5.

La prima rata viene pagata dall'Impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, firmando il quale Firenze Parcheggio rilascia fattura quietanzata di importo corrispondente.

In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi moratori in misura pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.

Articolo 4) Installazione dei distributori

L'Impresa provvederà a installare a proprie cure e spese i distributori automatici entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto

concordandone l'ubicazione con il RUP di cui al successivo articolo 9, in modo che l'installazione e il posizionamento dei distributori non interferiscano in alcun modo con lo svolgimento delle attività all'interno dei parcheggi.

I distributori ubicati all'interno delle strutture dovranno:

- a) essere ben visibili e di recente fabbricazione;
- b) privilegiare l'ottimizzazione del consumo energetico del display e dell'illuminazione delle macchine;
- c) privilegiare tecnologie a basso impatto ambientale (led) e a basso voltaggio;
- d) Avere esposte sulle apparecchiature le informazioni di utilizzo.

Nella fase preliminare di allestimento dei distributori dovrà essere eseguita a cura e spese dell'Impresa la riqualificazione delle aree di ristoro interessate, tramite specifico layout promozionale utilizzando il marchio di Firenze Parcheggi e dell'Impresa gestore del servizio di distribuzione. Oltre ai suddetti marchi dovrà essere evidenziata la vendita dei prodotti biologici, equo solidali e prodotti per celiaci. Firenze Parcheggi si riserva di comunicare agli utenti nei propri spazi, il commercio di tali prodotti.

I costi per la predisposizione e per gli allacciamenti dei distributori agli impianti elettrici e idrici e ogni altro eventuale accorgimento necessario per l'installazione, funzionamento ed utilizzo dei distributori automatici, sono a esclusivo carico dell'Impresa, che se li assume.

L'esecuzione degli interventi di installazione dovrà avvenire seguendo le prescrizioni impartite dalla Firenze Parcheggio.

I distributori dovranno essere allacciati a linee elettriche dedicate, con *idonea* protezione magneto/termico/differenziale nei quadri elettrici di zona del parcheggio.

Al termine di ciascuna installazione dovrà essere rilasciata apposita certificazione di conformità al RUP.

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione attestante l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

Articolo 5) Rimozione temporanea e spostamento dei distributori

Qualora lo impongano esigenze di servizio Firenze Parcheggio potrà a cure e spese dell'Impresa:

- far rimuovere temporaneamente i distributori per un periodo non superiore a tre giorni consecutivi e complessivamente a quindici giorni all'anno.
- far spostare l'ubicazione dei distributori all'interno della medesima struttura.

In tali ipotesi l'Impresa non ha diritto a riduzioni del canone, risarcimenti o indennizzi, cui comunque rinuncia.

Art. 6) Attestazioni ed obblighi dell'Impresa

L'Impresa dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla-osta, permessi e atti di assenso comunque denominati per l'installazione e la gestione dei distributori.

L'Impresa si obbliga a:

- a) installare distributori conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di origine comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigenti in materia, nonché amministrativa, garantendone la conformità normativa per tutta la durata del contratto;
- b) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori mediante interventi e controlli con cadenza minima 1 volta alla settimana (settimanale), consegnando idonea attestazione di avvenuto intervento di pulizia al RUP;
- c) controllare periodicamente le scadenze dei prodotti distribuiti;
- d) utilizzare generi alimentari e prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogati dai distributori, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di origine comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigenti in materia;
- e) i prodotti erogati dovranno essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante la composizione, i valori nutrizionali e la data di scadenza, o quanto altro previsto dalla normativa;
- f) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, alle competenti Autorità l'installazione dei distributori;
- g) procedere periodicamente al controllo e alla manutenzione dei distributori riparando e/o sostituendo quelli danneggiati e/o fuori uso e al costante rifornimento dei prodotti, in modo tale da mantenere i distributori in perfetta efficienza;
- h) impiegare nell'esecuzione degli interventi sui distributori e nel rifornimento dei prodotti, personale adeguatamente istruito e formato e munito delle prescritte autorizzazioni e abilitazioni, che all'occasione, dovrà rimborsare le perdite di denaro degli utenti

dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati all'interno delle strutture;

- i) distribuire a tutti i richiedenti le schede prepagate (chiavette e/o altro) necessarie per il funzionamento dei distributori con possibilità di ricarica tramite chiave. All'occorrenza potrà essere richiesta una cauzione massima di € 5,00 da restituire su richiesta dell'utente, dietro restituzione della scheda.

Articolo 7) Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa è l'esclusiva responsabile di qualsiasi danno cagionato a terzi in dipendenza dell'utilizzazione dei distributori e dell'erogazione degli alimenti e bevande e attesta di avere idonea polizza assicurativa con adeguati massimali.

Art. 8) Personale dell'Impresa

L'Impresa garantisce che il personale preposto al rifornimento dei distributori o che viene a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, si attiene alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 e a ogni altra normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande.

Il personale dell'Impresa dovrà indossare il cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta e il nominativo del dipendente con la relativa qualifica.

L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. In particolare, l'Impresa si obbliga:

- ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi

locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Impresa è responsabile nei confronti della Firenze Parcheggi dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Firenze parcheggi S.p.A. si riserva di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 199 del 29 ottobre 2016 in materia di cd. lotta al caporalato.

In ogni momento il D.L. o il R.U.P. possono richiedere all'Impresa ed ai subappaltatori copia del libro unico, nonché i documenti di riconoscimento del personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell'Impresa o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, Decr. Lgs. n. 81 del 2008, l'Impresa è obbligata a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Impresa risponde dello stesso obbligo anche

per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Impresa o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Articolo 9) RUP DEC della Firenze Parcheggio e Responsabile dell'Impresa.

Firenze Parcheggio designa quale RUP e DEC del Contratto il Geom. Maurizio Mugnai mugnai@firenzeparcheggi.it – 055.2720137.

L'Impresa designa quale Responsabile (cellulare ; indirizzo posta elettronica), legittimato a ricevere per conto dell'Impresa le comunicazioni inerenti il contratto. L'Impresa potrà sostituire il Responsabile designato dandone preventiva comunicazione scritta al Responsabile del Contratto.

Articolo 10) Esonero da responsabilità della Firenze Parcheggio

I distributori resteranno esposti alla fede pubblica anche durante le ore notturne senza che vi sia alcun obbligo di sorveglianza o custodia da parte di Firenze Parcheggio, la quale pertanto non sarà responsabile per eventuali furti o danni ai distributori stessi.

Articolo 11) Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, e in particolare del pagamento del canone di locazione l'Impresa consegna alla Firenze Parcheggio polizza assicurativa n. del emessa da agenzia

..... di importo pari ad €..... , con validità dal al, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Concedente.

Art. 12) Caratteristiche tecniche dei distributori

I distributori saranno muniti dei principali sistemi di pagamento presenti nel mercato schede prepagate chiavette e/o altro, in particolare modo dovranno essere predisposti di gettoniera elettronica che accetta qualsiasi tipo di moneta fino a un taglio minimo di 2 centesimi, e di apparecchiatura rendiresto.

Secondo la norma tecnica CEI 64-8 *"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"*, un distributore automatico di bevande viene individuato come apparecchio utilizzatore fisso, in quanto non è destinato a essere sorretto dalla mano durante il suo impiego ordinario, non deve essere spostato dall'utente per il suo funzionamento mentre è collegato al circuito di alimentazione, e non può essere spostato facilmente in quanto la sua massa non è limitata ed è sicuramente superiore a 18 kg.

Pertanto la protezione contro i contatti diretti sull'utilizzatore dovrà essere garantita dalle caratteristiche di costruzione dell'utilizzatore stesso, in quanto quest'ultimo dovrà essere provvisto di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive dell'utilizzatore.

Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto, nonché contro i contatti indiretti, il

distributore di bevande dovrà essere costruito in classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione in doppio isolamento con sopra montata spina volante adatta per il collegamento della messa a terra della utilizzatore all'impianto elettrico a monte.

Il distributore dovrà comunque essere provvisto di interruttore magnetotermico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e $I_{dn}=30mA$, comunemente definito "interruttore salvavita".

Art. 13) Prodotti da erogare

I distributori dovranno erogare esclusivamente i seguenti prodotti:

a) Bevande calde

- I. Caffè in grani, prodotto di marca di rilevanza nazionale, da macinare al momento della consumazione;
- II. Bevande a base di caffè;
- III. Caffè decaffeinato;
- IV. Bevande a base di caffè decaffeinato;
- V. Caffè d'orzo;
- VI. Bevande a base di caffè d'orzo;
- VII. Latte;
- VIII. Bevande a base di latte;
- IX. Cioccolata calda;
- X. Tè;
- XI. Altre tipologie di bevande calde diffuse nel mercato;
- XII. Caffè derivante da prodotti commercio equo solidale di qualsiasi marchio certificato.

Previo accordo con il RUP potranno essere ammesse ulteriori bevande per completare i prodotti ed i servizi offerti (es. ginseng, ecc.).

B) Bevande fredde

Bevande analcoliche miste e succhi di frutta in contenitori riciclabili.

C) Snack dolci e salati

Alimenti preconfezionati dolci, salati, e gelati.

D) Prodotti derivanti dal commercio equo-solidale di qualsiasi marchio certificato e biologici.

In ogni macchina distributrice di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili almeno due prodotti dolci (biscotti, merendine, barrette) e due salati (cracker, gallette di riso) derivanti:

1. dal commercio equo solidale di qualsiasi marchio certificato, anche in accordo al Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP).

2. Prodotti Certificati bio. Non ci sarà bisogno di certificazione bio qualora la certificazione equosolidale garantisca anche la certificazione bio) (in tal caso potranno essere 2 dolci e due salati con certificazione equo solidale.

E) Prodotti senza glutine

In ogni macchina distributrice di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili un prodotto dolce (biscotti, merendine, barrette) e uno salato (cracker, gallette di riso) di articoli privi di glutine, idonei a un'alimentazione per soggetti celiaci, e dovrà essere apposta apposita etichettatura.

Tutti i prodotti erogati dai distributori dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo ingredienti di

alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati).

In conformità alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) l'Impresa dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo – marca - tipo di ingredienti – tipo di confezionamento) – come da disposizioni del D.Lgs n.109 del 27 Gennaio 1992 - e inseriti in apposito elenco da affiggere in corrispondenza di ogni distributore.

L'Impresa dovrà inoltre consegnare a Responsabile del Contratto le schede di tutti i prodotti forniti – sia alimentari che bevande - analiticamente dettagliate comprensive della tracciabilità di filiera dei prodotti.

E' vietata la vendita di: alcolici, tabacchi riviste e quant'altro non espressamente specificato.

Articolo 14) Recesso

Firenze Parcheggio ha facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto decorsi sei mesi dalla data odierna con preavviso di un mese, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r., senza che l'Impresa abbia diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo, cui comunque rinuncia.

Articolo 15) Risoluzione di diritto. Penali

- € 50,00 per distributore per mancato rifornimento per periodi superiori a due giornate lavorative;

- € 85,00 per mancato funzionamento dei distributori per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi;
- € 85,00 per ogni aumento non autorizzato dei prezzi in merito ai prodotti erogati;
- € 100,00 per mancato rispetto del sistema del sistema autocontrollo HACCP che prevede specificatamente da D. Lgs.193/2007 una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti;
- € 250,00 per ogni mancanza di pulizia e sanificazione con la periodicità previste all'articolo 6 Attestazione e Obblighi dell'Impresa;
- € 500,00 nel caso di presenza di prodotti scaduti, costituendo questa fattispecie grave infrazione, ne verrà fatta denuncia presso le autorità competenti.

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- mancato o ritardato pagamento superiore a 15 giorni di tre rate mensili anche non consecutive, fermi gli interessi moratori maturati;
- nel caso di presenza di prodotti avariati; costituendo questa fattispecie grave infrazione, ne verrà fatta denuncia presso le autorità competenti. In quest'ultima ipotesi Firenze Parcheggio ha diritto a titolo di penale alla somma di € 10.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Impresa riconosce la congruità delle penali e rinuncia fin d'ora a sollevare eccezioni e domande per la riduzione della penale stessa.

Art. 16) Rischi interferenza

L'Impresa si impegna a conformarsi all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, anche comunali, disposizioni e prescrizioni vigenti e che potranno intervenire in costanza del presente accordo in materia di impianti, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro in vigore durante l'esecuzione del presente accordo.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa attesta di aver eseguito il completo sopralluogo dei locali ove dovranno essere posizionate le apparecchiature e di aver ricevuto dalla Firenze Parcheggi dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali medesimi. Attesta in particolare di aver individuato e visionato: le vie e le uscite di emergenza, ai fini di una immediata ed agevole evacuazione; la collocazione e la composizione dei materiali combustibili; le misure di prevenzione e di allarme adottate in relazione ai rischi di natura meccanica ed elettrica.

L'impresa si impegna ad osservare le prescrizioni contenute nel DUVRI ed ogni suo eventuale adeguamento richiesto dal RUP.

L'Impresa si impegna e si obbliga di rispettare le disposizioni dettate dalla normativa in materia e dal D.Lgs. n. 81 del 2008.

La grave o la ripetuta violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza darà diritto alla Firenze Parcheggi di risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.

Articolo 17) Obblighi del concessionario

Firenze Parcheggio resta estranea di tutti gli obblighi di legge amministrativi e fiscali, tutti gli oneri ed autorizzazioni richieste dalle normative vigenti (quali ad es. assicurazioni, tasse per la pubblicità, affissioni, SIAE ove dovuta, CIMP, ecc.), rimangono ad esclusivo carico dell'Impresa.

Nel canone pattuito non sono comprese eventuali imposte, canone per le esposizioni pubblicitarie, tasse, imposte e CIMP. Sono ad esclusivo carico ed onere dell'Impresa tutte le imposte, tasse e CIMP e del relativo pagamento, se dovuto, sollevando fin da subito la Firenze Parcheggio S.p.A. da ogni conseguenza dai suddetti oneri; l'Impresa si impegna altresì ad informare tempestivamente il RUP nonché Direttore della Corretta Esecuzione della Firenze Parcheggio, consegnando copia delle ricevute di pagamento delle suddette imposte, tasse e CIMP.

Articolo 18) Dichiarazioni

L'Impresa inoltre dichiara:

- a) di prendere conoscenza e rispettare il Codice Etico approvato da Firenze Parcheggio ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 e pubblicato sul proprio sito Internet all'indirizzo www.firenzeparcheggi.it.

Firenze Parcheggio si riserva il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., di risolvere il presente accordo quadro in caso di violazione, da parte dell'affidatario, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico di Firenze Parcheggio.

b) di aver ricevuto comunicazione dalla Firenze Parcheggio circa le dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del D.lgs 81 del 2008) e di averne preso visione sul sito <http://www.firenzeparcheggi.it/docs/files/duvri.pdf> e ciò anche con

riferimento alle dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi alle prestazioni da espletarsi all'interno degli ambienti di Firenze Parcheggio;

- c) di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 in allegato e, come previsto dal decreto medesimo, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di esprimere il proprio consenso ai trattamenti riguardanti i dati personali riportati sul presente atto o riportati nei documenti e/o dichiarazioni e/o comunicazioni prodotti successivamente a Firenze Parcheggio in conseguenza delle finalità, degli obblighi e degli adempimenti ivi previsti;

- d) l'assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando che Firenze Parcheggio si riserva di verificare la sussistenza di tali requisiti;

- e) di conoscere il vigente Modello Organizzativo (Dlgs231/2001) ed il connesso Codice Etico di Firenze Parcheggio S.p.A., accettandone ogni clausola in particolare per quanto concerne le possibili violazioni e le relative sanzioni in esso previste.

- f) di prendere atto che la Firenze Parcheggio è soggetto certificato SA8000 e dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000, fornendo tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit pianificate da Firenze Parcheggio e per implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

Articolo 19) Crediti

I crediti derivanti dal presente accordo quadro non possono formare

oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte di Firenze Parcheggio.

Articolo 20) Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Firenze Parcheggio e l'Impresa potranno essere effettuate tramite pec.

Articolo 21) Foro

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.

Firenze Parcheggio

L'Impresa

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196

La Firenze Parcheggio S.p.A., in ottemperanza all'art. 13 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 1, informa che:

- a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prestazioni previste dal contratto e dai conseguenti adempimenti fiscali;
- b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi;
- c) il conferimento dei dati personali è facoltativo;
- d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali non si potrà procedere alla stipula del contratto
- e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto "a" che precede e potranno venirne a conoscenza i dipendenti della Firenze Parcheggio addetti alla gestione del parcheggio ed alla gestione dei dati contabili e fiscali;
- f) saranno garantiti all'interessato i diritti di cui all'art. 7 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 2.
- g) titolare del trattamento è la Firenze Parcheggio S.p.A.

1. ART.13 - INFORMATIVA: "1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla legge comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante – prescrivendo eventuali misure appropriate – dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli – a giudizio del Garante – impossibile".

2. ART.7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero - quando via ha interesse - l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere da "a" a "b" sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".